Negli ultimi tempi sono state avanzate da vari soggetti istituzionali idee di riforma di numerosi aspetti del sistema universitario, dalla proposta della CRUI per la revisione della *governance* al parere generale del CUN sulle linee-guida governative, mentre alcuni Atenei, a cominciare da quello di Camerino, hanno modificato o stanno modificando in modo sostanziale i propri Statuti, in particolare proprio per ciò che riguarda Organi e regole di gestione. Esistono inoltre da tempo sul tappeto articolati schemi di riforma, e si annunciano disegni di legge d'iniziativa parlamentare sugli stessi temi (in particolare *governance* e reclutamento).
Sembra utile quindi iniziare a mettere a confronto questi documenti, analizzandoli in maniera spassionata, per cercare di individuare, se ne esistono, gli elementi che li accomunano e per evidenziare anche le dissonanze più marcate.
CRUI e CUN sottolineano innanzitutto, con linguaggi abbastanza simili, l'assoluta importanza di un'adeguata *governance* di sistema, riservando al Ministero i compiti di indirizzo e la definizione di strategie generali, mentre la valutazione dovrebbe essere affidata a un'Agenzia realmente indipendente. In ogni caso resta imprescindibile una chiara assunzione di responsabilità da parte del Governo in merito all'attribuzione delle risorse necessarie al funzionamento del sistema universitario pubblico, oggi ampiamente sottofinanziato, e soprattutto alla garanzia del loro mantenimento per un arco di tempo adeguato alle esigenze di una realistica programmazione pluriennale.
Ricordiamo che per il livello nazionale l'ANDU propone l'attivazione di un unico Organo di autogoverno del sistema universitario, eletto direttamente da tutte le componenti raggruppate in poche grandi Aree. Su questo tema, per motivi diversi e facilmente comprensibili, né CRUI né CUN prendono posizione. Tuttavia il CUN enfatizza la necessità di valorizzare il principio costituzionale dell'autonomia anche attraverso un chiarimento dei ruoli e delle competenze delle diverse strutture di governo, di valutazione e di rappresentanza, mentre nel documento CRUI la parola "autonomia" di fatto non compare, forse perché data per scontata (ma questo lascia una zona d'ombra sulle forme del raccordo tra Università e Sistema Universitario).
Venendo alla *governance* dei singoli Atenei, fatto salvo in primo luogo il comune richiamo alla necessità e all'urgenza di un intervento in materia in sede legislativa con una legge-quadro che stabilisca pochi ma strategici punti di riferimento nazionali in materia, un elemento comune e sottolineato con forza nei documenti CRUI e CUN è l'esigenza di definire regole che, separando chiaramente le competenze ed evitando la proliferazione dei momenti decisionali relativi a uno stesso argomento, porti a più precise e trasparenti assunzioni di responsabilità, elimini sovraccarichi e sovrapposizioni funzionali e sfavorisca comportamenti opportunistici.
In tal senso viene accettato in linea di principio il mantenimento della distinzione tra Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione, ma se ne chiede una chiara e netta separazione di funzioni. Mentre la CRUI entra anche nel merito della possibile composizione di tali Organi (per il S.A. non lontana da quella attuale), il CUN ritiene che già a questo livello si debba esplicare l'autonomia degli Atenei, che potrebbero optare per scelte gestionali differenti, con una diversa ripartizione delle responsabilità e presumibilmente anche una conseguente differenza nella dimensione e nella composizione degli Organi stessi. La proposta del CUN non è, in quanto tale, incompatibile con il modello ANDU, che prevede un Consiglio d'Ateneo, a elezione diretta e non corporativa, e un eventuale Esecutivo d'Ateneo, eletto dal Consiglio, ma ogni decisione in tal senso sarebbe comunque demandata secondo il CUN ai singoli Atenei, e non disposta per legge. Sia CRUI che CUN enfatizzano poi la necessità di un superamento dell'autoreferenzialità accademica, che potrebbe realizzarsi anche

attraverso forme di partecipazione di soggetti esterni ai processi di gestione (la CRUI prevede anche l'inserimento di membri esterni nel CdA).
Al ruolo del Rettore la CRUI, come del resto è abbastanza naturale, dedica numerose considerazioni, senza però addivenire ad alcuna conclusione univoca, né sul ruolo (con la possibilità di individuare una figura distinta dal rettore come presidente del CdA), né sul rapporto, pur giudicato indispensabile, con la Direzione Amministrativa, né sui meccanismi di elezione, né sulla durata e rinnovabilità del mandato (inclusa la possibilità di voto di sfiducia). In conclusione la CRUI, come del resto il CUN, ritiene che tutti questi nodi vadano sciolti a valle, e non a monte, delle decisioni relative a costituzione e ruolo degli altri Organi di governo centrale degli Atenei. Né CRUI né CUN sembrano particolarmente preoccupati del rischio di un sostanziale allargamento dei poteri del Rettore, paventato ad esempio dall'ANDU.
Semmai il CUN teme che interventi privi del necessario respiro strategico finiscano col mutare ben poco rispetto alla situazione attuale. Questa preoccupazione trova, a mio avviso, alcuni elementi di conferma nell'esame della parte del documento CRUI che riguarda la possibile articolazione delle strutture decentrate (quelle che oggi si chiamano Facoltà, Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole di Dottorato, etc.).
Pur ribadendo la premessa relativa alla necessità di evitare proliferazioni e ripetizioni, la CRUI si limita ad auspicare limiti di consistenza minimi e criteri di omogeneità scientifico-disciplinare per i Dipartimenti, in cambio dell'inquadramento del personale docente nei Dipartimenti stessi (fatto certo non marginale), mantenendo però le funzioni di coordinamento e il carattere assembleare dei Consigli di Facoltà, salvo poi, di fronte all'evidenza dell'ingovernabilità delle megafacoltà, ipotizzare un'ulteriore struttura, la Giunta, che verrebbe a frapporsi tra Dipartimenti e Senato nel processo decisionale (mentre i Dipartimenti interfacoltà sono trattati come una rara e forse spiacevole anomalia).
In materia il CUN appare più semplice e radicale, auspicando la riunificazione delle funzioni della didattica e della ricerca in una sola struttura coerente e scientificamente omogenea, col superamento dell'attuale ripartizione di compiti tra facoltà, corsi di laurea e dipartimenti (per non parlare delle scuole dottorali).
Entrambi i documenti affrontano anche il problema della definizione di nuovi meccanismi di reclutamento e di progressione di carriera per i docenti. Sia il CUN che la CRUI (sia pure con minor enfasi) sottolineano la necessità di separare il tema del reclutamento da quello della progressione. Per il reclutamento si accetta l'idea di un meccanismo di valutazione scientifica nazionale (idoneità, possibilmente a lista aperta), seguita da una valutazione locale finalizzata alla chiamata: per questa valutazione la CRUI immagina anche una procedura (piuttosto farraginosa) che parte dal Dipartimento e, attraverso la Giunta di Facoltà, giunge sia al Senato che al CdA.
Il CUN di questo non si occupa, mentre invece sottolinea il carattere unitario, anche se articolato in livelli, del ruolo della docenza (inclusi i ricercatori) e l'opportunità che le progressioni di carriera (e salariali) siano ancorate a meccanismi valutativi periodici, severi ma non comparativi, con l'abolizione di tutti gli straordinariati dopo il primo. Si tratta di un modello che, almeno nei suoi aspetti sostanziali, non sembra molto lontano da alcune proposte dell'ANDU.
Si avvicina a tali proposte anche l'indicazione CUN di tendere all'eliminazione di tutte le attuali forme di precariato in favore di una singola figura pre-ruolo pluriennale prevalentemente orientata alla ricerca e dotata delle garanzie giuridiche proprie dei contratti di lavoro a tempo determinato.